

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
Settore Mobilità e Trasporti
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

Rep. Ord. N° *vedi timbro informatico*

Oggetto: Regolamentazione della circolazione in Riviera San Nicolò al Lido di Venezia

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con comunicazione acquisita con prot. n. 318501 del 01/07/2018 è stata richiesta l'ordinanza per l'istituzione del divieto di sosta sull'area a parcheggio di Riviera San Nicolò di fronte alla Caserma dei Carabinieri al civico n. 33 al fine di effettuare delle riprese per il lungometraggio "Head Full Of Honey" Barefoot Productions;

Considerato che:

- ai fini dell'esecuzione delle riprese si rende necessario inibire la sosta su l'intero parcheggio in Riviera San Nicolò all'altezza della Caserma dei Carabinieri civico n. 33 al Lido di Venezia;
- le riprese avranno la durata massima di una giornata, lunedì 16 luglio 2018;
- in data 04/07/2018 si è effettuato apposito sopralluogo tecnico nel corso del quale si è convenuto l'opportunità di regolamentare la circolazione a senso unico alternato regolato da movieri nel tratto di Riviera San Nicolò interessato alle riprese;
- il Comando Stazione Carabinieri di Venezia Lido e la Società ACTV S.p.A. hanno rilasciato il nulla osta all'effettuazione delle riprese;
- in data 05/07/2018 il Corpo di Polizia Locale di Venezia – Servizio di Prossimità centro Storico e Isole – Sezione Lido – Pellestrina ha rilasciato il parere favorevole con prot. n. 305720 del 22/06/2018;
- in data 06/07/2018 sono state dettagliate le modifiche di gestione della circolazione in occasione delle riprese per il lungometraggio acquisita con prot. n. 337123 del 10/07/2018;

Riconosciuta l'esigenza di procedere con le riprese del lungometraggio senza interdire la circolazione veicolare e pedonale;

Visti:

- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 20, 21, 39, 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992;

- l'art. 47-bis della Legge 96 del 21/06/2017 "Disposizione in materia di trasporto su strada";
- il D.M. 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

ORDINA

1 Regolamentare la circolazione in Riviera San Nicolò, secondo le seguenti disposizioni:

- 1.1 segnalare il divieto di sosta con rimozione coatta del veicolo sull'area a parcheggio di Riviera San Nicolò di fronte la Caserma dei Carabinieri civico n. 33 dalle ore 13,00 alle ore 19,00;
- 1.2 durante le riprese dalle ore 14,00 alle ore 17,00 la circolazione sarà regolata secondo quanto previsto dalla tavola della segnaletica stradale n. 64 del Decreto Ministeriale del 10/07/2002, "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" regolato da movieri e riducendo i limiti di velocità a 30Km/h;
- 1.3 è fatto obbligo di garantire la continuità della circolazione veicolare e pedonale;
- 1.4 è fatto obbligo di garantire il transito dei mezzi di soccorso e di pronto intervento;

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività il giorno 16/07/2018.

La presente ordinanza non produrrà effetti fino all'emanazione dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte; dette autorizzazioni saranno rilasciate dagli organi competenti.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della ditta esecutrice dei lavori, della prescritta segnaletica stradale, così come descritta nello schema segnaletico ai sensi del D.M. 10/07/2002. A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimati i lavori, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese – Settore Mobilità e Trasporti alla Direzione Polizia Locale.

All'atto della posa della segnaletica dovrà essere redatto apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile della realizzazione della segnaletica, che dovrà essere trasmesso alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese – Settore Mobilità e Trasporti e alla Direzione Polizia Locale, anche per la verifica del corretto posizionamento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 12 luglio 2018

IL DIRIGENTE
Arch. Loris Sartori
(*atto firmato digitalmente

*"Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82."